**REGOLAMENTO PER L’ ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI BUCINE**

 **(Delibera di Consiglio Comunale n. del )**

**Art. 1 oggetto**

Il presente regolamento disciplina l’assegnazione di alloggi di proprietà del Comune di Bucine e/o acquisiti in locazione dal Comune di Bucine destinati a dare una risposta al problema dell’emergenza abitativa.

**Art. 2 case appartamento**

Per CASE APPARTAMENTO si intendono gli alloggi di edilizia residenziale di proprietà del Comune di Bucine e/o acquisiti in locazione dal Comune di Bucine e non rientranti nel patrimonio ERP da adibire ad alloggi provvisori per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali:

1. Pubbliche calamità: terremoto, alluvioni, nubifragi, cicloni, uragani, tempeste, ecc. che privino il richiedente dell’abituale abitazione;
2. Provvedimento o attestato emesso da: Comune, Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, a seguito di ragioni di forza maggiore: crolli, incendio, esplosioni, ecc., che privino dell’abituale abitazione o comunque obblighino a vivere in una situazione di grave pericolo per l’incolumità delle persone;
3. Grave antigienicità che obblighi il richiedente a vivere, a discapito delle sua salute, in un alloggio le cui condizioni igieniche sanitarie sono proibitive e per le quali l’ASL oltre ad avere dichiarato inabitabile l’alloggio abbia richiesto al Sindaco di ordinarne lo sgombero per ragioni igienico sanitarie;
4. Provvedimento di sfratto esecutivo, rilasciato dal Tribunale, non prorogabile a seguito del quale debba essere rilasciata la casa di abitazione tenuta in locazione o in uso e non si abbia la possibilità di accedere ad altra abitazione;
5. Grave situazione di disagio sociale/economico attestata da relazione dell’Assistente Sociale del Comune di Bucine.

**Art. 3 condizioni di accesso**

Possono partecipare alle procedure di assegnazione solo coloro che risultano

 in carico ai Servizi Sociali del Comune e per i quali l’assistente sociale abbia attestato la gravità della situazione abitativa e l’effettiva necessità d’intervento con riferimento al nucleo familiare nel suo complesso.

La relazione dell’assistente sociale dovrà tener conto dei benefici relativi a prestazioni previdenziali, assistenziali e risarcitorie anche non rientranti nell’ISEE che danno luogo a reddito.

**Art.4 requisiti**

Può inoltrare domanda di assegnazione di alloggio nelle CASE APPARTAMENTO il nucleo familiare per il tramite del capofamiglia i cui membri siano in possesso di tutti i seguenti requisiti di accesso:

* uno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1, lettere a-b-c-d-e;
* cittadinanza italiana oppure cittadinanza di un paese UE, residente in Italia, oppure cittadinanza extra- UE in regola con le vigente disposizioni di legge in materia;
* residenza anagrafica e di fatto nel Comune di Bucine da almeno cinque anni;
* non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero;
* non avere ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà di alloggi realizzati con contributi pubblici o non aver ottenuto precedenti finanziamenti agevolati per l’acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
* non essere stato depennato dalla graduatoria di emergenze abitative comunali per rifiuto non motivato da giustificate ragioni;
* non avere occupato abusivamente o senza titolo un alloggio nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;
* possedere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE non superiore alla soglia di € 16.500,00 così come previsto dall’art 32 della LR 41/2015;
* stato di particolare indigenza dovuta alla situazione lavorativa, in particolare ad una prolungata disoccupazione di almeno uno dei membri del nucleo familiare in età lavorativa;
* relazione dell’assistente sociale che, in base a quanto stabilito nel precedente art. 3, ne attesti la gravità e l’urgenza.

La presenza di anziani ultra sessantacinquenni, di portatori di handicap, di minori, di donne in stato interessante, di nuclei monoparentali, da diritto di precedenza nell’assegnazione.

E’ titolare delle procedure di assegnazione degli alloggi il Responsabile dell’Area 2 Finanza e Servizi alla Persona mentre la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili stessi nonché il loro allestimento è di competenza del settore tecnico del Comune di Bucine.

Gli alloggi, nei limiti delle disponibilità, vengono assegnati in concessione temporanea secondo l’ordine di presentazione delle domande, dando priorità ai casi individuati nei punti a) e d) dell’art. 1, con provvedimento del Dirigente dell’Area 2 Finanze e Servizi alla Persona sulla base di una relazione motivata da parte dell’Assistente Sociale del Comune.

**Art. 5 durata**

La durata del rapporto di concessione temporanea degli alloggi in questione non può eccedere la durata di mesi **12**.

Questo termine può essere prorogato per due volte di ulteriori sei mesi l’una, fino ad un massimo di **ventiquattro** mesi complessivi, con atto motivato del Dirigente dell’Area 2 Finanze e Servizi alla Persona, su relazione dell’Assistente Sociale di riferimento, purché continui a permanere l’originario stato di necessità dell’assegnatario rispetto all’abitazione.

**Art. 6 canone**

L’assegnatario dovrà corrispondere all’amministrazione concedente un canone sociale. Tale canone è determinato secondo quanto previsto e stabilito da apposita determinazione del responsabile del procedimento, comunque non inferiore al 30% di quanto previsto per l’Edilizia Residenziale Pubblica e in considerazione della situazione socio-economica del nucleo.

Le entrate costituite dai canoni anzidetti sono impiegate per la gestione degli immobili nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

**Art.7 mobilità temporanea**

Non è prevista mobilità dell’utenza per le CASE APPARTAMENTO; tra gli alloggi stessi possono intervenire cambi esclusivamente nei casi di sottoutilizzo e in ogni caso in cui l’Ente ravvisi esigenze di pubblico interesse che li giustifichi.

**Art. 8 obblighi dell’assegnatario**

Gli assegnatari di alloggio hanno l’obbligo di fornire al Comune i dati anagrafici e di reddito di tutti i componenti del nucleo famigliare.

L’assegnatario deve occupare stabilmente l’alloggio entro sette giorni dal provvedimento di assegnazione pena la decadenza del diritto.

L’assegnazione è annullata d’ufficio quando essa è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

Le risultanze del presente regolamento sono, al pari di tutte le prestazioni sociali, soggette a controllo interno ed esterno.

**Art. 9 decadenza**

L’assegnatario decade inoltre dal beneficio quando vi sia la perdita di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 4.

In caso di inosservanza delle regole di assegnazione, compreso il pagamento del canone di locazione, e comunque alla scadenza del periodo stabilito nell’assegnazione, gli assegnatari devono lasciare improrogabilmente l’appartamento con un preavviso massimo di giorni 10. In caso di mancato rilascio dell’immobile saranno attivate tutte le procedure di legge, anche coattive, in collaborazione con il Servizio di Polizia Municipale e con le Forze dell’Ordine.

**Art. 10 norme di chiusura**

L’Amministrazione comunale, con atto motivato dell’Assistente Sociale, si riserva la possibilità di accogliere domande anche in deroga a quanto indicato nei precedenti commi nelle particolari situazioni di contingibilità ed urgenza.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale, vigente in materia.